



COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA

Provincia di Trento

Piazza S.Giovanni, 9 - 38013 BORGO D'ANAUNIA (TN)

C.F. e P.IVA 02571060223

pec: comune@pec.comune.borgodanaunia.tn.it

e-mail: comune@borgodanaunia.it

REGOLAMENTO

per il servizio di fognatura

approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n 11 di data 28 maggio 2020

IL COMMISSARIO
Massimo Fasanelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Santini

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Oggetto del Regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

- Art. 2) Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 3) Immissioni nella fognatura pubblica - Insedimenti civili;
- Art. 4) Scarichi vietati
- Art. 4 bis) Scarichi nei laghi
- Art. 5) Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi
- Art. 5 bis) Scarichi delle strutture sanitarie
- Art. 6) Smaltimento delle acque meteoriche
- Art. 7) Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura - Competenza all'esecuzione
- Art. 8) Avviso di entrata in esercizio dalla fognatura ed esecuzione degli allacciamenti
- Art. 9) Esecuzione d'ufficio
- Art. 10) Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione / ristrutturazione/sdoppiamento della rete di fognatura
- Art. 11) Ripristino di allacciamenti preesistenti, in sede stradale
- Art. 12) Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale
- Art. 13) Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata
- Art. 14) Estensione delle norme alle strade private
- Art. 15) Divieto di eseguire opere senza relativo permesso
- Art. 16) Riparazione dei condotti di allacciamento
- Art. 17) Proprietà delle opere
- Art. 18) Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento
- Art. 19) Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche
- Art. 20) Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere
- Art. 21) Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico - sanitarie
- Art. 22) Obbligo dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 23) Procedura per ottenere autorizzazione allo scarico
- Art. 24) Allacciamento ai collettori
- Art. 25) Scarichi civili in fosse a completa tenuta
- Art. 26) Limiti all'autorizzazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

- Art. 27) Prescrizioni tecniche
- Art. 28) Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura
- Art. 29) Visita tecnica di regolare esecuzione
- Art. 30) Ispezione degli impianti
- Art. 31) Sospensioni del servizio

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

- Art. 32) Manutenzione delle pubbliche fognature
- Art. 33) Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza
- Art. 34) Pubbliche fognature: norme tecniche
- Art. 35) Smaltimento dei fanghi di depurazione
- Art. 36) Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili

TITOLO V - SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

- Art. 37) Scarichi
- Art. 38) Disciplina dei liquami – ambito di applicazione
- Art. 39) Accumulo dei liquami
- Art. 40) Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo
- Art. 41) Modalità di spargimento dei liquami
- Art. 42) Divieti
- Art. 43) Vigilanza

TITOLO VI – NORME FINANZIARIE – SANZIONI

- Art. 44) Canone di utenza
- Art. 45) Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune
- Art. 46) Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti
- Art. 47) Rivalsa delle spese relative ad opere e lavori di competenza dei privati, eseguite d'ufficio
- Art. 48) Modalità di riscossione
- Art. 49) Trasferimento di proprietà
- Art. 50) Sanzioni amministrative

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51) Disciplina degli scarichi: esclusioni
- Art. 52) Disposizioni transitorie
- Art. 53) Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 9 settembre 1988 n. 10050, di seguito indicato con la denominazione Testo Unico, e dalle disposizioni delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1988 n. 5460, di seguito indicato con la sigla P.P.R.A..+

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

ART. 2 - Smaltimento delle acque di scarico

Si considerano acque meteoriche (bianche) quelle di pioggia provenienti da tetti, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti, ecc., salvo quanto previsto dall'art. 6, penultimo comma.

Si considerano acque di rifiuto (nere) le acque usate di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc.) come definiti dall'articolo 14, lett. a), del Testo Unico.

È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche secondo le disposizioni stabilite dal succitato Testo Unico e dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle norme del presente regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritto reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

ART. 3 - Immissioni nella fognatura pubblica - Insediamenti civili

Per "insediamento civile" si intende uno o più edifici od installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD 5.

In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni come previsto dal presente regolamento

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc. fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc. fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
- c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc. fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli

insediamenti produttivi non compresi nella fattispecie di cui al successivo articolo 5, secondo comma, in ordine ai quali si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed oggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

Per gli altri insediamenti non obbligati dall'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle leggi citate all'art. 1 del presente regolamento.

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corsi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 1 mese di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio.

Si richiama comunque la norma di cui all'art. 17 lett. c) del Testo Unico.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi dagli inquinamenti civili in pubblica fognatura o nei corsi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo o nel sottosuolo purché previamente assoggettati ad uno dei trattamenti di cui all'art. 17, primo comma, lett. b) del Testo Unico e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli.

Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

ART. 4 - Scarichi vietati

È vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione od ostacolare il normale funzionamento.

Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune e l'ente gestore dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti.

Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al Testo Unico, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso di lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura ivi compresi i collettori principali, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimessione in pristino provvede d'ufficio l'ente gestore della fognatura pubblica e ne addebita l'onere finanziario al responsabile, ove conosciuto, ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 4 bis - Scarichi nei laghi

Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi.

In laghi di invaso superiore detti scarichi possono essere autorizzati dal servizio protezione ambiente secondo quanto disposto dal presente titolo in ordine agli scarichi in corsi d'acqua superficiali.

Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi, salva la facoltà per la Giunta provinciale di ridurre, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il divieto di scarico per determinati immissari, ad una distanza minima dalla confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti di variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ogni altro scarico di acque reflue in laghi naturali e relativi immissari deve essere eliminato entro il 31 ottobre 1989.

ART. 5 – Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per “insediamento produttivo” si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitano, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali od artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici, salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 comma primo del presente Regolamento, che diano origine ad uno o più scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili. Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dal Testo Unico citato all'art. 1 del presente Regolamento e dall'art. 15 del P.P.R.A.

Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. G del citato Testo Unico e comunque a renderle innocue per l'insieme degli impianti fognari.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Il progetto relativo all'impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione. Nell'esame del progetto ai fini contemplati nel presente Regolamento il Comune ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti, a spese del richiedente. Il Comune si riserva inoltre, analoga facoltà anche nel volgere dell'attività produttiva. Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni determinano la responsabilità civile del titolare dello scarico e, in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica, la revoca dell'autorizzazione allo scarico con conseguente dismissione del tratto di allacciamento sul suolo pubblico.

L'autorizzazione di cui al presente articolo ha una durata massima di 4 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa specifica richiesta da parte del concessionario almeno 60 giorni prima della scadenza dell'atto autorizzativo.

ART. 5 Bis) – Scarichi delle strutture sanitarie

E' vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio-medici e simili.

Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Ufficio del Medico Provinciale, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione o sterilizzazione.

I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all'Ufficio del Medico Provinciale una relazione sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

ART. 6 – Smaltimento delle acque meteoriche

L'Amministrazione comunale potrà derogare all'obbligo dello scarico in fognatura delle acque bianche di cui all'art. 2, primo comma, per i fabbricati ricadenti in zone sprovviste di canalizzazioni per acque miste o bianche o situati a distanze maggiori di quelle previste all'art. 3 del presente Regolamento, nonché per ragioni di natura patrimoniale e di eccessiva onerosità, permettendo lo scarico sul suolo o nel sottosuolo.

Tale deroga potrà essere concessa qualora gli scarichi non comportino instabilità dei suoli. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal Testo Unico e norme di attuazione del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiali. I predetti scarichi devono essere previamente autorizzati dal Comune.

In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al succitato Testo Unico, purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possono dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del succitato Testo Unico.

Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca ed, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

ART. 7 – Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura Competenza all'esercizio

Per allacciamento si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a cura e spese dell'utente dello scarico, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 8 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'appalto o dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 2 "Smaltimento delle acque di scarico" a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell'art. 22, entro il termine massimo di mesi due dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

Il Sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 9 – Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'ordinanza di cui al comma terzo dell'art. 8, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 23 ed all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 50 del presente Regolamento.

Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" art. 48 del presente Regolamento.

ART. 10 – Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete fognaria

L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione - ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante sarà a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.

La spesa per l'esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 45.

ART. 11 – Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

ART. 12 – Esecuzioni di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativo permesso di scavo, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 10 e 11 essere eseguito direttamente dall'utente dello scarico a sua cura e spese. La regolare esecuzione verrà accertata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico.

ART. 13 – Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata

I tratti di allacciamenti interni alla proprietà privata e relative reti di fognatura dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari degli scarichi. A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i titolari di cui sopra, sono tenuti a fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

I titolari degli scarichi dovranno fruire, nel definitivo assetto delle reti interne, solo degli allacciamenti predisposti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse, nei termini stabiliti dall'art. 13.

Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita, sarà facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti

alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione delle rispettive fronti. Alla rivalsa di queste spese si provvede con la procedura contemplata dal titolo VI "Norme Finanziarie e Sanzioni" del presente Regolamento.

ART. 15 – Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Comune a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta al Sindaco. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di Regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui all'art. 48.

ART. 17 – Proprietà delle opere

L'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, sono a carico degli utenti. Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà dell'ente gestore della pubblica fognatura per la parte ricadente sul suolo pubblico. L'ente gestore della pubblica fognatura ed il titolare dello scarico hanno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.

Il titolare dello scarico dovrà curare che non sia manomesso il sigillo di piombo apposto all'interno del pozzetto contenente i pezzi speciali.

Nel caso che il sigillo venisse accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia all'ente gestore della fognatura nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

ART. 18 – Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento

Le acque bianche e nere devono essere convogliate in fognatura separatamente nei rispettivi collettori, a mezzo di canalizzazioni sotterranee aventi di norma pendenza non inferiore al 2%, salvo casi di forza maggiore.

ART. 19 – Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche

Le tubazioni costituenti la canalizzazione delle acque bianche possono essere realizzate con qualsiasi materiale che abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni e tenuta impermeabile.

ART. 20 – Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere

Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica, interne alle proprietà private, devono presentare caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100°C, di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento.

Sono rigorosamente vietate tubazioni in conglomerato cementizio, nonché i tappi in gres non muniti di guarnizione di tenuta in gomma o poliuretano e quelli non muniti di ferma-tappo a vite. L'Ufficio Tecnico Comunale fornisce, a richiesta, tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile sia conforme alle caratteristiche ed alla condizione della rete di fognatura pubblica.

ART. 21 – Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie

Le opere di canalizzazione interna di uno stabile sono, per loro natura, opere igienico-edilizie, soggette come tali alla disciplina dei Regolamenti comunali in tali materie.

ART. 22 – Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A..

In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32, secondo comma, del Testo Unico, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella preesistente.

ART. 23 – Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 22, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve produrre al Sindaco apposita domanda in carta legale contenente l'indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere e la provenienza delle acque di rifiuto, i nominativi ed i recapiti del richiedente e del progettista e relativi numeri del codice fiscale.

In particolare per gli scarichi produttivi dovrà essere compilato anche l'apposito modulo predisposto dal Servizio Protezione Ambiente contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento, nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante.

Alla domanda devono essere allegate n. 2 copie (di cui una in bollo) dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:

- a) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:500, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - diametro e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
- c) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a caposaldi della livellazione comunale;
- d) particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali di cui all'art. 27 che segue;
- e) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori, di una cauzione a favore del Comune per un importo pari al 10% del presunto costo dei lavori quale risulterà del giudizio di stima dell'Ufficio Tecnico Comunale. La cauzione potrà essere costituita mediante deposito in valore effettivo presso l'Ufficio Económico Comunale e la Tesoreria Comunale, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata entro 30 giorni dall'accertamento dell'esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro di allacciamento e di ripristino del suolo pubblico manomesso.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di attuazione del P.P.R.A., il quale fra l'altro prevede al comma secondo, prima del rilascio dell'autorizzazione, un parere preventivo del Servizio Protezione Ambiente nei casi in cui detti insediamenti presentino almeno una delle seguenti caratteristiche quantitative:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ➤ portata massima oraria | 1 mc/ora |
| ➤ portata massima giornaliera | 10 mc/giorno |
| ➤ portata massima annua | 1000 mc/anno |

ART. 24 – Allacciamento ai collettori

L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori di cui all'art. 2, secondo comma lett. b) del P.P.R.A. è di regola vietato.

Per particolari ragioni di ordine tecnico-economico e di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica è essenzialmente consentita l'immissione degli scarichi nei predetti collettori, previa autorizzazione del Comune, rilasciata su parere conforme dell'ente gestore del collettore principale. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle altre disposizioni concernenti le procedure e modalità di allacciamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.

L'allacciamento delle fognature comunali nei collettori di cui al primo comma, è subordinato all'autorizzazione dell'ente gestore del collettore e/o dell'impianto di depurazione, con la quale saranno determinati i tempi, il punto di immissione e le modalità tecniche di allacciamento, tenuto conto dello stato di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del Testo Unico. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al Servizio Protezione Ambiente.

Per il periodo precedente all'immissione delle fognature comunali nei predetti collettori, trovano applicazione relativamente agli scarichi delle fognature comunali, le disposizioni di cui all'articolo 23 del Testo Unico ed all'articolo 3, terzo comma, delle norme di attuazione del P.P.R.A..

ART. 25 – Scarichi civili in fosse a completa tenuta

I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche o a completa tenuta, sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:

- a) mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pretrattamento installati presso i depuratori pubblici ai sensi dell'articolo 87, quinto a sesto comma del Testo Unico;
- b) mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al Testo Unico, nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, dell'autorizzazione prescritta, a norma dell'articolo 23 del citato Testo Unico, la quale sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo, comunque non superiore a tre anni, scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico- strutturali a tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

È in ogni caso vietata l'immissione dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.

Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami di cui al primo comma, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dall'articolo 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dal titolare dell'insediamento.

All'esercizio delle attività di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'articolo 18 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernenti i documenti per il trasporto.

In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersione di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico- sanitario.

Fermo restando quanto stabilito dal sesto comma dell'articolo 87 del Testo Unico, ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le

disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del Testo Unico e dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 26 – Limiti della autorizzazione

L'autorizzazione comunale si limita allo stabile per la quale viene richiesta e concessa e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata in Municipio.

Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tantomeno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza l'autorizzazione comunale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

ART. 27 – Prescrizioni tecniche

Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi - di norma - agli schemi allegati sub lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F".

Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15.

I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo, ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote in progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:

- per la rete di acque nere:

➤ da m. 0,40 x 0,40 a m. 0,60 x 0,60, per profondità sino a m. 1,20;

➤ da m. 0,60 x 0,60 a m. 0,80 x 0,80 per profondità eccedenti m. 1,20.

- per la rete di acque bianche:

➤ di m. 0,40 x 0,40, per profondità fino a m. 1,20;

➤ di m. 0,50 x 0,50, per profondità eccedenti m. 1,20.

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm. 30. In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa o cemento armato, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0,50 misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.

Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dal Comune o dall'ente gestore. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, sentita dal Comune o dall'ente gestore, per motivate ragioni di ordine tecnico.

Se l'allaccio viene eseguito sulla canalizzazione comunale il collegamento deve essere attuato con le sotto descritte modalità:

a) per le tubazioni in amianto cemento praticando un'incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa apposito pezzo speciale (giunto a sella) sigillato con malta di cemento, fornito dal Comune o dall'ente gestore;

b) per le tubazioni in gres il tronchetto d'innesto verrà predisposto gratuitamente dal Comune o dall'ente gestore, la quale provvederà a forare la tubazione con apposita carotatrice.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.

Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel pozzo di ispezione stradale, anche mediante tubi di cemento, oppure essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento.

Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica, ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori, ciascuna latrina deve essere munita di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di

rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai, ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

ART. 28 – Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

A richiesta, però del proprietario dello stabile, l'Amministrazione comunale, sentita l'Azienda, può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purché:

- a) sia installato apposito impianto di sollevamento;
- b) siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

L'Amministrazione comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

ART. 29 – Visita tecnica di regolare esecuzione

Gli stabili di nuova costruzione e ristrutturati, ampliati, ecc. non possono essere occupati se non dopo l'ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l'avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tale constatazione avverrà all'atto della visita di controllo per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

Per gli scarichi dei fabbricati esistenti soggetti all'obbligo della ristrutturazione della rete di fognatura interna, con separazione delle acque, la visita tecnica avverrà entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del Funzionario municipale incaricato.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità agli elaborati approvati, nonché alla presunzione di buon funzionamento.

Come tale, essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse: in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare al Comune le spese relative.

ART. 30 – Ispezione degli impianti

Il Comune ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.

Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

ART. 31 – Sospensioni del servizio

In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 32 – Manutenzione delle pubbliche fognature

Il Comune o l'ente gestore le reti di pubblica fognatura deve predisporre, ai sensi di quanto previsto dal P.P.R.A., un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Servizio opere igienico-sanitarie.

Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di spurgo delle reti di fognature bianche e nere e di pulizia delle caditoie, nonché la verifica delle condizioni statiche e di usura dei manufatti (canalizzazioni, pozzetti di raccolta ed ispezione, scaricatori di piena, stazioni di sollevamento, ecc.).

Degli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria deve essere redatta specifica annotazione da riportarsi su apposito registro, della cui tenuta l'ente gestore provvederà ad individuare un funzionario o dipendente responsabile.

Il programma di cui al precedente primo comma deve inoltre essere integrato da apposite planimetrie quotate che permettano la chiara individuazione della rete fognaria in gestione.

Il programma e/o gli elaborati devono risultare costantemente aggiornati.

Ove la manutenzione delle reti di pubblica fognatura richieda l'espletamento di operazioni di spurgo che possano dar luogo a cacciate di liquidi di volume superiore ai 20 mc. gli enti di cui al primo comma sono tenuti a darne tempestivo preavviso all'ente gestore dell'impianto di depurazione al quale sia collegato il tronco fognario oggetto di manutenzione.

ART. 33 – Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

Il Comune e l'ente gestore delle pubbliche fognature vigilano sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificchino guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Sindaco provvede immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria, fermo restando che, trattandosi dei collettori principali, vi provvede direttamente l'ente gestore degli stessi.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, nel medesimo provvedimento sono determinate le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque, ecc.) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

Il Sindaco provvede ad informare immediatamente l'Ufficiale sanitario degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché il Servizio Protezione Ambiente e l'Ufficio del Medico provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

ART. 34 – Pubbliche fognature: norme tecniche

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei

rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).

Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plano-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile la installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici devono, inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza è sottoposto a particolare vincoli.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno 1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il direttore dei lavori

ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

ART. 35 – Smaltimento dei fanghi di depurazione

Allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane provvedono gli enti gestori o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione. I relativi oneri sono computati dall'ente gestore nei costi di gestione dell'impianto di depurazione.

In relazione a quanto stabilito dal Servizio Protezione Ambiente ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 del Testo Unico, i predetti fanghi stabilizzati e resi palabili, devono di norma essere smaltiti nelle discariche controllate realizzate ai sensi della Parte III del Testo Unico ovvero autorizzate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nel cui bacino di conferimento sia localizzato l'impianto di depurazione, ovvero nel centro di smaltimento a tecnologia complessa installato ai sensi dell'articolo 84 del citato Testo Unico. Sono in ogni caso fatte salve eventuali utilizzazioni diverse dei predetti fanghi, ammesse dalle normative in vigore. Allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai trattamenti di grigliatura, disabbatura e disoleatura connessi agli impianti di depurazione provvede l'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nel cui bacino di servizio sia installato l'impianto di depurazione. I relativi oneri sono imputati all'ente gestore dell'impianto di depurazione secondo le modalità stabilite dal primo comma.

Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui ai commi precedenti sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dall'articolo 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dall'ente gestore o dai relativi concessionari ed appaltatori dell'impianto di depurazione.

ART. 36 – Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili

Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, l'autorità sanitaria può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche idrologiche e quantitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione e dell'entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.

Fino a quando non sia diversamente disposto ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, della Legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esercitati dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario.

TITOLO V – SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

ART. 37 - Scarichi

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del Testo Unico.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, riguardanti le modalità d'allacciamento alla fognatura degli scarichi civili, gli scarichi degli allevamenti zootecnici di cui all'articolo 3, comma primo, del presente Regolamento, per essere ammessi in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.

Gli scarichi di cui al comma precedente, esistenti alla data del 26 agosto 1987 devono essere adeguati a tali disposizioni entro un anno dalla stessa data.

I Comuni sono tenuti a vigilare sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

ART 38 – Disciplina dei liquami: ambito di applicazione

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2-bis, della Legge 24 gennaio 1986, n. 7 concernente provvedimenti vigenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, vengono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti in materia di utilizzo dei liquami e delle deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo.

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti trovano applicazione anche in riferimento agli insediamenti destinati all'alpeggio.

ART. 39 – Accumulo dei liquami

I liquami degli allevamenti zootecnici, di cui all'art. 14, lettera a), del Testo Unico, (d'ora innanzi denominati "aziende agricole") prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati. Tali bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in tre mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un quarto del liquame mediamente prodotto.

I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole di cui all'art. 14, lettera b), del Testo Unico che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti, ecc.). Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare la dispersione del colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.

Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.

Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 26 agosto 1989.

ART. 40 – Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo

La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee ed arboree) non può superare il limite di 1.500 ettolitri per ettaro per anno, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che eventualmente, nei terreni di altre aziende.

ART. 41 – Modalità di spargimento dei liquami

Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) delle aziende agricole di cui al precedente articolo 39 dovrà essere attuato in modo da assicurare una loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali e sotterranee, non subiscano degradazione o danno.

E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Lo spandimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purché direttamente utili alla produzione agricola.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

E' vietata la concimazione di terreni saturi d'acqua o su pendii gelati o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento.

Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.

ART. 42 - Divieti

L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al precedente articolo 41 è vietata:

- a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 10 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
- c) per una fascia di rispetto di 10 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- d) nelle aree di protezione di sorgive, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti normative urbanistiche e/o da provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti;
- e) per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquame, di 5 metri nel caso di letame solido;
- f) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
- g) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- h) nelle aree ricoperte da bosco;
- i) in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

E' inoltre fatto di divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.

ART. 43 - Vigilanza

Nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Comune vigila anche sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Titolo V, adottando, ove necessario, i provvedimenti di cui all'articolo 27 della Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 61 del Testo Unico.

TITOLO VI – NORME FINANZIARIE – SANZIONI

ART. 44 - Canone di utenza

Il titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione scarico delle acque di rifiuto.

Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa determinata nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e dall'art. 23, ultimo comma, del Testo Unico.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone, è dovuta la soprattassa nella misura del 20% del canone stesso, ai sensi dell'art. 17-ter della Legge 10 maggio 1976, n. 319.

ART. 45 – Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune

Le somme anticipate dal Comune per gli allacciamenti di cui all'art. 10 del presente Regolamento dovranno essere rimborsate al Comune stesso dal titolare degli scarichi in base agli importi risultanti dalle quantità di lavoro effettuato e di materiali impiegati moltiplicate per i prezzi fissati nei singoli capitolati d'appalto.

Eventuali prezzi non previsti saranno oggetto di concordamento con l'impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

ART. 46 – Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti

La liquidazione delle spese di cui all'art. 16 viene fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Quest'ultima vi provvede sulla base dei prezzi correnti.

Il relativo conto viene comunicato per iscritto all'utente interessato il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Comune secondo la normativa vigente.

ART. 47 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi degli artt. 4, 9, 10, 14 e 16 del presente Regolamento, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, sono recuperate, maggiorate del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, mediante ruoli nominativi e/o con la procedura contemplata dal T.U. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ART. 48 – Modalità di riscossione

Gli importi di cui agli artt. 45, 46 e 47 del presente Regolamento sono riscossi mediante ruoli nominativi e/o con la procedura contemplata dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, nel caso in cui il titolare dello scarico non provveda entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 49 – Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio di fognature.

ART. 50 – Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART 51 – Disciplina degli scarichi: esclusioni

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente nel caso che lo scarico disattivato recapitasse precedentemente in corso d'acqua.

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti - quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. - privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'articolo 3, primo comma, del presente Regolamento, adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

ART 52 – Disposizioni transitorie

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete fognaria comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

Nei casi previsti dalle lettere a) - b) - c) - d) - e) del precedente art. 3 e dell'art. 5 gli allacciamenti degli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eseguiti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, nel medesimo termine, dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo quanto disposto dagli artt. 16, punto 3), 17, comma due, e 20, comma 2, del Testo Unico).

Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

ART 53 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2020 e da tale data sostituisce integralmente i precedenti regolamenti approvati dagli ex Comuni di Fondo di Castelfondo e di Malosco che si intendono automaticamente abrogati.